



CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA
Sezione Affari e Studi Giuridici e Legislativi
Servizio Affari e Studi Legislativi e Giuridici

SCHEMA DI ANALISI TECNICO-NORMATIVA

l.r. 29/2011, art. 7

Atto Consiglio n. 33/A XI Legislatura

PROPONENTI	Consigliere: Campo
TITOLO	“Misure di razionalizzazione in materia sanitaria”

RILEVAZIONE ELEMENTI INTERNI E DI ACCOMPAGNAMENTO

Numero articoli relazione allegati	4 Si No
RIFERIMENTI NORMATIVI	L.R. n. 9 del 2017, art. 29, comma 10 <i>quinquies</i> / art. 24, comma 4

ANALISI NORMATIVA E GIURISPRUDENZIALE

D.L. n. 18 del 2020 art. 103, commi 2 e 2 *sexies*, come conv. modif. dalla L. n. 27 del 2020
L.R. n. 35 del 2020 art. 6, comma 1
L. n. 689 del 1981 art. 28
Cons. di St., sent. n. 550 del 2013
Corte Cost., sent. n. 227 del 2019

RILEVAZIONE DI CRITICITÀ SOTTO IL PROFILO REDAZIONALE

Il testo della proposta di legge è conforme alle regole di drafting normativo.

RILEVAZIONE DI CRITICITÀ SOTTO IL PROFILO SOSTANZIALE

La proposta di legge regionale in esame si prefigge di introdurre diverse disposizioni di modifica alla L.R. 2 maggio 2017, n. 9, determinate per lo più dall'esigenza di doversi raccordare con la normativa nazionale prodotta nel corso della prima fase di gestione dell'emergenza sanitaria da Covid-19; ovvero per fare fronte alle esigenze organizzative derivanti dalla prima applicazione delle nuove disposizioni di legge regionale in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio dell'attività sanitaria e socio sanitaria, dell'accreditamento istituzionale e degli accordi contrattuali.

La L.R. 2 maggio 2017, n. 9, che con la presente proposta di legge si intende modificare, contiene disposizioni in materia di “*autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private*”, che hanno esplicitamente abrogato la L.R. n. 8 del 2004 di

disciplina della stessa materia; l'approvazione della L.R. n. 9 del 2017 ha costituito, infatti, un nuovo e importante passaggio per la qualità delle cure nella nostra regione, sia per l'attenzione al paziente che per i bisogni del territorio.

Con riferimento ai singoli articoli della proposta di legge in esame si rappresenta quanto segue:

- **L'art. 1** si prefigge di sostituire il contenuto del comma 10 *quinquies* dell'art. 29 della citata legge regionale, di recente aggiunto con l'art. 6, comma 1 "*Disposizioni in materia di semplificazione amministrativa in materia sanitaria. Modifica alla l.r. 9/2017*" della L.R. n. 35 del 2020.

Secondo il proponente, l'intervento sostitutivo, trova la propria *ratio* nell'esigenza di consentire la compiuta realizzazione di strutture sanitarie il cui parere di compatibilità sia ormai scaduto o prossimo alla scadenza, tenuto conto degli impedimenti connessi alla sospensione delle attività edili, produttive ed amministrative, verificatisi in conseguenza dell'epidemia da Covid-19.

Pertanto, rilevata la *ratio* sottesa a tale intervento di modifica, si suggerisce di disporre la proroga della validità biennale dei sopra citati pareri di compatibilità al fabbisogno regionale, conformemente alla lettera delle disposizioni nazionali di cui all'art. 103, commi 2 e 2 *sexies* contenute disciplina della "*Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza*" di cui al D.L. n. 18 del 2020 così come convertito con modificazioni dalla L. n. 27 del 2020 e s.m.i.

Si suggerisce altresì di separare la disposizione poc'anzi esaminata dal secondo capoverso dell'articolo 1 della proposta di legge in esame, avente ad oggetto la validità dei pareri di compatibilità scaduti entro il 30 gennaio 2020 e per i quali non sia stato emanato provvedimento dichiarativo di decadenza non più soggetto ad impugnazione; la disciplina della validità di tali atti può costituire il contenuto di un separato articolo trattandosi di un tema non omogeneo, seppure collegabile con il precedente.

- **L'art. 2** introduce una disposizione programmatica attraverso la quale il legislatore si prefigge l'obiettivo di aggiornare, con regolamento regionale, il fabbisogno di prestazioni che dal 2006 non è mai stato oggetto di revisione. A tal fine, atteso l'orientamento della giurisprudenza amministrativa pronunciata in materia, si invita il legislatore proponente a verificare preventivamente che tali aggiornamenti, incidenti sull'autorizzazione all'esercizio delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private, non siano di fatto presupposto per: limitare il principio costituzionale della libertà di iniziativa economica (art. 41 Cost.); violare le disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica (art. 81 Cost.); ovvero limitare il diritto dei cittadini a ricevere una adeguata assistenza sanitaria nonché all'erogazione di prestazioni adeguate (art. 32 Cost.).

Il Consiglio di Stato ha infatti rilevato come il criterio del fabbisogno di assistenza regionale non è legittimamente invocabile per negare l'autorizzazione a soggetti che intendono offrire servizi sanitari in regime di rapporto privatistico, senza che ciò comporti un incremento degli operatori in regime di accreditamento poiché "le valutazioni inerenti all'indispensabile contenimento della spesa pubblica e alla sua razionalizzazione hanno la loro sede propria nei procedimenti di accreditamento, di fissazione dei "tetti di spesa" e di stipulazione dei contratti con i soggetti accreditati; procedimenti distinti e susseguenti (sia logicamente che cronologicamente) rispetto a quello relativo al rilascio della pura e semplice autorizzazione" (rif. Cons. di St., sent. n. 550 del 2013).

- **L'art. 3** si prefigge di modificare il testo dell'art. 24, comma 4, della citata legge

regionale al fine di non sottoporre a sanzione amministrativa pecuniaria (ex art. 14, comma 10) l'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di cui al medesimo art. 24, comma 4, che sia intervenuta anteriormente alla data di entrata in vigore della proposta di legge in esame.

A tal proposito, considerato che ai sensi dell'art. 28 della L. n. 689 del 1981 il termine di prescrizione delle sanzioni amministrative è quinquennale, si fa notare come la proposta in esame costituisce una esplicita rinuncia ad un credito ancora liquido ed esigibile che espone la Regione a responsabilità erariale; difatti, dall'entrata in vigore della Legge regionale n. 9 del 2017 ad oggi, il termine dei cinque anni dalla c.d. "omessa presentazione" non è ancora intervenuto. Si suggerisce, pertanto, di ritirare la proposta di modifica in esame.

- **L'art. 4** della proposta in esame, intende valutare come necessaria la revisione del fabbisogno anche al fine di implementare una rete e una più omogenea distribuzione delle strutture sul territorio per permettere ai servizi deputati (centri di salute mentale) di avviare adeguati percorsi di risposta ai bisogni terapeutico-riabilitativi degli utenti, attraverso la presa in carico e l'inserimento nel circuito riabilitativo del proprio contesto territoriale di appartenenza.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, la proposta di legge, così come formulata, non appare conforme ai principi costituzionali e statutari, nonché compatibile con la normativa nazionale e comunitaria.


La P.O. "Consulenza giuridica e sviluppo
competenze di cittadinanza attiva"

Avv. Paola Silvestri



La P.O. "Affari e Studi Giuridici"

Avv. Stella Biallo



Il Dirigente *ad interim*
Sezione Affari e Studi Giuridici e Legislativi
Avv. ~~Domenica~~ Gattulli

